Onorevoli presidenti,

Onorevoli deputate e deputati,

Vi ringrazio molto per l'invito di oggi.

Nel mio intervento:

1. inizierò delineando il contesto in cui si inserisce la proposta di regolamento sull'IA;

2. poi descriverò le finalità del regolamento e anche alcuni nodi che pensiamo siano ancora da sciogliere delle regole europee in discussione;

3. e poi concluderò, sintetizzando la posizione italiana sulla proposta europea e con un breve aggiornamento sulla strategia italiana sull'IA che abbiamo approvato e che anticipa e interpreta in chiave nazionale alcuni contenuti delle norme europee

Iniziamo dal contesto.

La Proposta presentata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021 si colloca, credo, in un quadro di grande e profonda trasformazione.

La diffusione dei sistemi di IA contribuisce a creare, o quantomeno ad accelerare, 3 grandi trasformazioni: quella dei *mercati*, quella delle *regole* e quella delle *persone*.

Partendo dai mercati. L'IA cambia i modelli di business, i prodotti, i servizi e le politiche commerciali degli operatori, sancendo fondamentalmente il primato dei dati. Chi li possiede e li sa usare, e sottolineo molto il sa usare, ottiene e otterrà sempre più un enorme vantaggio competitivo e innovativo rispetto ai concorrenti.

Se guardiamo ai grandi numeri: nel 2021 la spesa globale per i sistemi di IA ha raggiunto gli $85 miliardi. L'International Data Corporation prevede che nel 2025 questa spesa supererà i $200 miliardi. La stima per il mercato italiano dell'IA è di appena €380 milioni, un dato di partenza sul quale dobbiamo riflettere.

La seconda trasformazione riguarda le regole. Le istituzioni pubbliche europee ed extra-europee sono chiamate a ideare e applicare i nuovi regimi regolatori che, relativamente ai sistemi di IA, siano equilibrati, armonizzati e flessibili.

- *anzitutto*, equilibrati tra due spinte: la spinta all'innovazione tecnologica ma anche la spinta alla tutela dei diritti individuali. Quindi, *da una parte*, queste regole dovranno sostenere l'innovazione tramite l'utilizzo dell'IA; e *dall'altra* però devono garantire

l'inclusione, la non discriminazione e i diritti fondamentali, sia in prospettiva collettiva che individuale;

- *inoltre*, devono essere armonizzati con i sistemi giuridici sia nazionali, sia internazionali e compatibili anche con gli standard dei vari settori industriali. Il quadro giuridico internazionale è però, ad oggi, eccessivamente frammentato. L'OCSE censisce 700 tra politiche, strategie, applicazioni e incentivi diversi su IA, attuati da 60 paesi diversi di tutto il mondo, inclusi 20 Stati membri dell'Unione.

- *infine*, flessibili e adattabili ai rapidi mutamenti delle tecnologie IA. Credo che tutti ci ricordiamo quando Deep Blue ha vinto a scacchi contro Kasparov, o quando AlphaGo ha battuto il campione di GO Fan Hui. Si stima che globalmente circa 6 aziende su 10 utilizzino sistemi IA e anche le amministrazioni pubbliche sempre di più utilizzano sistemi di IA nelle attività di regolazione di loro competenza, spaziando dalla sicurezza, alla pianificazione urbanistica e al diritto di voto. E in Europa sono operativi già 14 programmi GovTech sull'IA. Quindi la velocità richiede anche la flessibilità.

(C) La terza trasformazione indotta dall'IA interessa le persone, nella loro sfera individuale, sociale e professionale. Questa ovviamente impone il ripensamento del modo in cui tutelare i dati personali e sensibili; ma richiede anche di rivedere la formazione e il costante aggiornamento delle competenze.

Di fronte a queste trasformazioni profonde e potenzialmente dirompenti, è lecito, anzi doveroso, identificare soluzioni che ne contengano i rischi. se ben sfruttata, l'IA sarà un motore di molteplici trasformazioni molto positive: di crescita, di innovazione, di decisioni pubbliche migliori e soprattutto di sviluppo, personale, professionale e sociale.

Il contesto a nostro giudizio è fondamentalmente positivo che deve essere naturalmente incanalato nella maniera giusta e nel quale l'Europa e l'Italia devono mantenere il passo.

Secondo punto, il regolamento e i nodi che rimangono da sciogliere. La proposta di regolamento è uno dei 7 grandi dossier legislativi che fondano la visione strategica dell'Unione Europea sulla trasformazione digitale e le nuove tecnologie. L'Ia completa questo corpo di legislazione che ha il Data Governance Act e il Data Act, che realizzano la libertà della circolazione dei dati, poi, il Digital Service Act e il Digital Market Act, che creano le condizioni per mercati e servizi online affidabili, aperti alla concorrenza e sicuri e infine, la NIS2, che modernizza il quadro delle regole in tema di cyber security ed EIDAS, che aggiorna le regole sull'identità digitale. Quindi è uno dei sette grandi atti europei, per cui dobbiamo valutare anche rispetto a quale visione vogliamo che queste regole entrino in

vigore in un disegno più ampio, teso a (1) cogliere le opportunità della trasformazione digitale; *(2)* creare un sistema di diritto moderno e adeguato alla evoluzione tecnologica; *(3)* e promuovere un 'modello europeo' di concorrenza e responsabilizzazione.

In questa triplice prospettiva, vado a elencarvi una decina di punti della proposta di Regolamento che contengono elementi condivisibili:

- riconosce che le tecnologie IA, sono un mezzo e non un fine, sono cioè uno strumento al servizio dell'uomo e dei cittadini dell'Unione. Così facendo, rinforziamo la visione cosiddetta umanocentrica del sistema valoriale europeo;

- definisce quindi regole comuni e uniformi, da applicare orizzontalmente senza distinzione di settore o di attività per garantire sicurezza, affidabilità ed eticità dei sistemi di IA all'interno dell'Unione

- identifica i soggetti a cui si applicano le regole (che sono persone fisiche e giuridiche, fornitori e utenti), siano essi soggetti pubblici o privati, sempre che contribuiscano alla catena del valore del sistema IA (quindi produttori, distributori, importatori e loro rappresentanti) o anche solo se sono fruitori, quindi un sistema molto omnicomprensivo

- esclude alcune aree dal perimetro di applicazione (come la sicurezza e la ricerca), come pure alcuni specifici ambiti soggettivi (autorità pubbliche di paesi terzi o organizzazioni internazionali)

- e poi soprattutto il cuore: gradua i sistemi IA, in relazione al livello di pericolosità che sono in grado di esprimere sui nostri diritti fondamentali e qui i gradi sono tre:

(a) c'è il cosiddetto *rischio inaccettabile*, per cui l'utilizzo / applicazione di tecnologie di IA è vietato, salvo deroghe circoscritte per finalità e durata. Per esempio le pratiche di *social scoring* che sono definite illegittime, in quanto aleatorie e discriminatorie, perchè attribuiscono un punteggio alle persone in base a caratteristiche personali. Queste sono chiaramente non permesse.

(b) c'è poi *alto rischio*, qui l'utilizzo di tecnologie di IA va certificato ed è condizionato al rispetto di requisiti obbligatori per poter essere immesso sul mercato. Esempi di questa classe sono i sistemi di identificazione biometrica, quelli impiegati per la gestione dei lavoratori o nella gestione dei flussi migratori. Sono ad alto rischio ma permessi.

(c) E poi c'è la categoria del *basso rischio*, qui gli utilizzi della tecnologia IA non sono critici o problematici, e quindi non richiedono particolari cautele per essere immessi

sul mercato.

- Un'altra caratteristica condivisibile è che: prevede un regime modulare di oneri e responsabilità, introducendo obblighi di certificazione e autocertificazione, di valutazione della conformità del prodotto e del rischio, di trasparenza e informativi, di sicurezza e affidabilità, nonché obblighi di monitoraggio anche post-market, attraverso i quali si verifichi nel tempo se siano state introdotte modifiche significative, non prevedibili rispetto alla funzione originariamente certificata; b) e per salvaguardare nel tempo l'affidabilità dei sistemi di IA.
- Identifica poi un sistema istituzionale e di governance, accentrato nella Commissione Europea dal punto di vista della classificazione dei sistemi di IA e dell'adeguamento di obblighi e divieti.
- riserva alle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti la supervisione dell'applicazione delle regole, mentre rimette ad un comitato europeo per l'intelligenza artificiale - cui il Board europeo della privacy partecipa di diritto - un ruolo consultivo, di coordinamento delle autorità nazionali, di ausilio all'attività della Commissione e di assistenza sia alla Commissione sia alle autorità nazionali per lo sviluppo delle norme per l'IA, quindi c'è un impianto di governance articolato
- accredita il modello multistakeholder, favorendo i codici di condotta volontari per i sistemi di IA non ad alto rischio, e prevedendo spazi di sperimentazione normativa per facilitare un'innovazione responsabile.

Queste sono tutte finalità e direi impianti generali che riteniamo siano condivisibili perché riteniamo vadano al cuore di quel bilanciamento tra bisogno di innovazione e tutele dai rischi.

Passo ora alla nostra valutazione rispetto alle regole europee. La posizione italiana rispetto alla proposta europea si può sintetizzare così: le finalità, come detto, sono *chiare*, le intenzioni legislative sono *meritevoli e condivisibili*, e come sempre la proposta risulta *migliorabile*, sotto alcuni aspetti.

Vi illustro gli aspetti sui quali siamo intervenuti e sui quali intendiamo intervenire:

- le definizioni, da quella di sistema di IA a quello di rischio inaccettabile e di alto rischio: abbiamo richiesto una maggiore precisione per evitare applicazioni frammentate ed indesiderate. Qui di nuovo nell'ottica di chi poi l'IA la deve sviluppare.
- il regime delle eccezioni ed esenzioni previsto per i sistemi inaccettabili: l'Italia ha chiesto un maggiore grado di dettaglio dei presupposti, per evitare poi interpretazioni

e applicazioni arbitrarie e imprevedibili, nell'ottica di favorire la chiarezza di dove vale la pena investire e dove invece vogliamo mettere dei paletti molto rigidi

- l'ambito dei poteri della Commissione, per consentire agli Stati membri di partecipare attivamente all'aggiornamento del raggio di applicazione del regolamento. Siamo convinti che è importante che questa partecipazione degli stati membri venga mantenuta nel tempo.
- il sistema degli oneri e degli obblighi, per garantire che questi siano effettivamente parametrati al livello di rischio dei sistemi IA e alla capacità di risposta del mercato per evitare di imporre oneri e obblighi che magari sembrano buoni in teoria

A fine 2021 è stato raggiunto un primo compromesso sul testo, presentato alle delegazioni il 30 novembre 2021 e il 3 dicembre 2021 ai Ministri Telecom dell'Unione.

Il negoziato sta proseguendo sotto la presidenza francese e adesso abbiamo una serie di richieste rivolte a:

- Migliorare le definizioni relativi ai soggetti attualmente destinatari delle regole (produttori, importatori, distributori), per meglio esplicitare che tra questi sono ricompresi anche i soggetti tecnologici che mettono a disposizione i sistemi IA attraverso la rete ma senza venderli e concedendoli in licenza e all'occorrenza senza richiedere neanche un prezzo se non in termini di riflusso di dati.
- migliorare le previsioni sulle responsabilità, nel senso di riconoscere un ruolo attivo al soggetto che interviene nella catena del valore attraverso attività di testing e addestramento, in quanto queste sono strettamente funzionali a caratterizzare un sistema IA secondo la tripartizione di rischio identificata dalla Commissione. Ad esempio, se pensiamo ad un sistema di credit scoring, che è teso a valutare il merito creditizio, questo può essere commercializzato sul mercato anche senza specifiche caratteristiche. In questo caso, sarà l'utilizzatore commerciale ad addestrarlo per renderlo funzionale alle proprie esigenze di mercato e solo attraverso il suo addestramento sarà in grado di introdurre o disinnescare i rischi stabiliti dal Regolamento.

  - completare le previsioni sulle funzioni di compliance con quelle di auditing sulla robustezza dei sistemi, privilegiando competenze terze, quindi indipendenti e non necessariamente incardinate a livello nazionale (facendo ad esempio tesoro di esperienze positive maturate in settori specifici, come il FinTech, in cui l'elaborazione è molto avanzata)

- sollecitare un'ulteriore riflessione sui costi della compliance, affinchè risultino, non solo giuridicamente corretti, ma anche strettamente necessari. La nostra proposta riflette in particolare le sollecitazioni dell'industria italiana, che teme che ci siano oneri eccessivi e sproporzionati per le imprese, e soprattutto per le PMI che abbiamo tanto a cuore. L'obiettivo è evitare costi che sembrano di compliance e monitoraggio, ma rendono più cara e costosa l'attività dell'industria italiana.

  - verificare se gli spazi riservati alla sperimentazione normativa non possano essere migliorati ed arricchiti, anche alla luce di esperienze virtuose maturate in specifici settori (FinTech) o anche in specifiche legislazioni. In Italia per esempio abbiamo il concetto del sandbox che sta funzionando bene.

  - intervenire sui profili di governance, in termini di composizione del comitato, richiedendo che al suo interno vengano espresse competenze ulteriori rispetto a quelle tipiche del Board della privacy, e sollecitando una serena valutazione sull'opportunità di creare, anche alla luce del parere della Banca Centrale Europea, una nuova autorità sull'IA, perchè l'IA è per sua natura inter- e intra- settoriale e deve valere il principio "*same risks, same supervision*" (cioè stessi rischi, stesse regole e quindi stessa supervisione).

- migliorare le previsioni di coordinamento con le altre discipline, sia quelle orizzontali (GDPR e Direttiva Law enforcement) sia quelle settoriali (regolazioni FinTech e InsurTech) e qui non solo per evitare duplicazioni di oneri e di competenze, ma anche per favorire il raccordo tra le stesse, scongiurando il rischio di avere indirizzi non coerenti. Simmetricamente all'esigenza di allargamento della composizione del Comitato europeo, l'Italia ha anche proposto un più sinergico sistema di scambio di informazioni tra le Autorità nazionali coinvolte (la privacy, le assicurazioni, la finanza, la sicurezza cibernetica) proprio per le implicazioni connesse alla trasversalità dell'IA.

Vorrei fare una breve nota sulla strategia nazionale sull'IA, che il governo ha adottato il 24 novembre 2021. Se il regolamento europeo prova a definire una cornice normativa per l'ecosistema IA, noi con la Strategia nazionale approvata a novembre vogliamo dare maggior impeto al nostro sistema nazionale. Quindi non è uno scopo legislativo ma esecutivo e di governo.

La strategia si compone di 5 obiettivi e 24 politiche, da realizzare in 3 anni, in collaborazione con il MUR e il MISE.

- Gli interventi del MUR riguardano il potenziamento della ricerca, l'attrazione di talenti e la formazione di competenze allineate con questa tecnologia in rapida evoluzione (per esempio la formazione di competenze ibride, come gli ingegneri-giuristi);

- L'area di intervento del MISE ovviamente interessa l'innovazione e lo sviluppo delle imprese per colmare il divario nell'adozione di IA da parte delle aziende, aumentare la spesa in R&D industriale e aumentare l'intensità brevettuale

Noi abbiamo 6 politiche di competenza che mirano a portare l'IA nella pubblica amministrazione, allo scopo di:

- migliorare il servizio pubblico attraverso 1) da una parte interventi per portare l'intelligenza artificiale all'interno dei processi operativi della PA e 2) dall'altra di stimolare un ecosistema GovTech italiano che incentivi le startup a offrire soluzioni innovative in IA per le pubbliche amministrazioni. Soffriamo infatti un basso livello di utilizzo e di penetrazione di risorse e-Gov: in Italia siamo al 25%, rispetto a una media UE + UK del 60%

Avvalendoci anche del Fondo Innovazione del MITD, che abbiamo leggermente incrementato, contiamo:

- entro l'estate, di aver impostato almeno 3 di queste policies, tra cui il GovTech.
- entro l'autunno, di lanciare le prime sperimentazioni. Gli ambiti di applicazione sono ampi ma cito tre esempi: (a) la creazione e interoperabilità delle banche dati aperte su cui sperimentare modelli IA a favore del policymaking; (b) la creazione di dataset annotati e anonimizzati sulle interazioni cittadini-PA per migliorare i servizi; l'introduzione di tecnologie basate su IA per automatizzare lo smistamento e la preparazione delle richieste degli utenti.

Concludo con considerazioni più ampie.

L'IA è un motore di applicazioni di avanguardia che semplificano la vita quotidiana, che consentono l'adozione di decisioni pubbliche migliori, più veloci, semplici e per questo forse anche più efficaci, che accelerano la crescita e lo sviluppo industriale e soprattutto la migliore allocazione delle risorse private e pubbliche.

Il nostro obiettivo come governo è massimizzare e raggiungere tutti questi obiettivi e rafforzare il settore italiano. Ovviamente senza andare a scapito dei diritti fondamentali che, come europei, vogliamo salvaguardare. Sono convinto che la scelta non deve essere se

avviare o meno questo grande motore, ma piuttosto il come e il quando e soprattutto quanta forza dare per accelerare la transizione che l'IA permette.

Questo è il momento in cui l'Europa può adottare un insieme di legislazioni moderne e utili a sostenere lo sviluppo economico e noi come italiani possiamo trasformarli in programmi esecutivi che sostengano l'economia.

Per questo motivo sosteniamo un AI act europeo ambizioso e lungimirante, che abbia come priorità lo sviluppo a vantaggio di cittadini, imprese e istituzioni e la minimizzazione dei rischi nel rispetto di un sistema di diritto.

Vi ringrazio per il tempo e l'attenzione.